

Le opere in legno rientrano nell'edilizia libera?

Alfonsina Capone

L'art. 6 del DPR 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, regola le opere edilizie soggette a titolo abilitativo, evidenziando l'importanza del comma 1, lett. e-quinquies, che stabilisce le tipologie di opere realizzabili in edilizia libera, ossia senza necessità di permesso di costruire. Una recente sentenza del Tar del Veneto ha chiarito che un capanno in legno utilizzato come ripostiglio non richiede autorizzazione edilizia.

L'importanza dell'art. 6 del DPR 380/2001

L'articolo 6 del DPR 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, disciplina tutte quelle opere edilizie per le quali è necessario un titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc.). Nello specifico, diventa fondamentale il comma 1, lett. e-quinquies, in quanto stabilisce quali siano le tipologie di opere realizzabili senza bisogno di autorizzazione urbanistica, cioè quelle opere e lavorazioni eseguibili in edilizia libera. Tra le opere ammesse in edilizia libera ci sono quelle destinate a strutture di supporto per impianti solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, vasche di raccolta di acque meteoriche e elementi di arredo per le aree di pertinenza. Ad esempio, è possibile inquadrare in questo regime anche elementi come ripostigli e depositi per attrezzi aventi limitate dimensioni come riportato dall'elenco allegato al DM 2 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vedi figura sottostante).

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate	43
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Stanno, copertore, discaricatore e simili, stallo biciclette	49
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		

Tab. Estratto allegato al DM 2 marzo 2018.

Quindi il comma 1, alla lettera e-quinquies di suddetto articolo legifera, sulla possibilità di realizzare alcune opere edilizie, come piccoli ripostigli, strutture di supporto per impianti, ecc. in modo semplificato, senza la

necessità di titoli abilitativi, purché rispondano ai requisiti normativi e non comportino danni al contesto urbano o ambientale.

Una ulteriore precisazione relativamente ai manufatti legno, che possano essere esonerati dalla richiesta di autorizzazioni amministrative, viene fornito dalla sentenza del **Tar del Veneto n. 2784/2024**.

Capanno in legno: Il Tar smentisce il comune e riconosce l'edilizia libera

I ricorrenti al Tar Veneto sono i comproprietari di un immobile oggetto di ordinanza di demolizione relativa alle due opere realizzate senza il prescritto titolo abilitativo. In particolare, la contestazione riguarda un manufatto in legno ad uso ripostiglio e una scala esterna in acciaio. L'ordinanza di demolizione ha ordinato la rimozione del capanno in legno, ma non della scala, in attesa dell'acquisizione di un parere ministeriale.

I ricorrenti hanno mosso diverse opposizioni, tra cui particolare rilevanza ha la questione sollevata in merito **all'interpretazione del capanno in legno come opera accessoria non rilevante urbanisticamente**, secondo quanto previsto nel ricorso **la struttura infatti non dovesse essere considerata come una nuova costruzione e pertanto non avrebbe richiesto alcuna autorizzazione edilizia**.

Il Tar dopo aver esaminato il caso ha ritenuto che la distinzione fatta dal Comune tra il capanno in legno e la scala in acciaio fosse giustificata, infatti, mentre per la scala in acciaio era necessario il parere ministeriale, non lo era per il capanno in legno, perché quest'ultima poteva rientrare tra gli interventi di edilizia libera come riportato nella sentenza: *"L'assunto dell'amministrazione sarebbe frutto di un'erronea valutazione della consistenza e della destinazione dell'opera che non potrebbe essere condiviso. L'art. 17 d.l. 133/2014 e l'art. 3 d.lgs. 222/2016, n. 222 hanno novellato l'art. 6 d.P.R. 380/2001 nell'ottica di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.*

Secondo quanto prospettato, quest'ultima norma (nella sua versione emendata) – e, in particolare, la previsione di cui al comma 1, lett. e-quinquies) – ammetterebbe al regime dell'edilizia libera anche opere permanenti, sia dal punto di vista costruttivo sia del loro utilizzo, quali le strutture a supporto di pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche senza fini di lucro, le vasche di raccolta di acque meteoriche e, per quanto d'interesse dei ricorrenti, gli elementi di arredo delle aree di pertinenza.(...)"

il Tar ha accolto alcune delle censure presentate dai ricorrenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle opere in legno, ma ha respinto altre. In particolare, l'ordinanza di demolizione per il capanno in legno è stata annullata, mentre la parte riguardante la scala in acciaio rimane sotto esame, in attesa di ulteriori accertamenti.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto i depositi in legno di limitate dimensioni, benché ancorati al suolo tramite fondazione, quali opere rientranti nelle categorie ammesse dall'edilizia libera.

In conclusione, secondo i giudici della Corte, la normativa vigente, nell'ottica della semplificazione promossa negli ultimi decenni, permetterebbe la realizzazione di piccoli manufatti in legno senza necessità alcuna di titolo abilitativo.